

BANDO PER L'INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA

(Determinazione del Direttore Generale n. 230 del 6 aprile 2016)

Art. 1

Finalità del Bando

1.1 L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA - (Ente Pubblico Economico, ai sensi del DPR n. 200 del 31 marzo 2001, con sede legale in Viale Liegi n. 26 - 00198 Roma) intende incentivare sull'intero territorio nazionale l'insediamento di giovani in agricoltura. A tal fine, in attuazione del regime di aiuto denominato "*Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura*", registrato presso la Commissione Europea con il numero SA 40395, il presente Bando si pone l'obiettivo di sostenere le operazioni fondiari riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l'erogazione di un contributo in conto interessi.

1.2 Il presente Bando è articolato in due lotti in base alla localizzazione geografica delle operazioni fondiari:

- a. **LOTTO 1** comprende le Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 1 è pari a **euro 30.000.000,00**.
- b. **LOTTO 2** comprende le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 2 è pari a **euro 30.000.000,00**.

Art. 2

Riferimenti normativi

- Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, "*relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese*";
- Comunicazione della Commissione Europea del 19 gennaio 2008, n. 2008/C 14/02 "*relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione*";
- Regolamento della Commissione Europea del 25 giugno 2014, n. 702/2014 "*che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108*

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006”;

- Regolamento della Commissione Europea dell'8 dicembre 2014, n. 1307/2014, *“relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*, ed in particolare punto 4.1;
- Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante *“Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura”* ed in particolare art. 4;
- Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante *“Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* ed in particolare art. 6, comma 5;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante *“Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto”*;
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”* ed in particolare art. 72;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”*;
- Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”* ed in particolare art. 2, comma 4bis, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Art. 3

Tipologia ed entità delle agevolazioni

- 3.1** Nell'ambito delle operazioni fondiari previste dal presente Bando, in attuazione delle disposizioni del regime di aiuto n. SA 40395, è concesso un **contributo in conto interessi nella misura massima attualizzata di Euro 70.000,00** (settantamila/00) erogabile per il 60% all'avvio dell'ammortamento dell'operazione e per il 40% all'esito della corretta attuazione del piano aziendale allegato alla domanda di partecipazione. In conformità a quanto stabilito dall'art. 18 del Reg. (UE) n. 702/2014, l'attuazione del piano deve essere avviata entro 9 mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni e completata in un periodo massimo di cinque anni dalla stipula stessa, pena la decadenza dal contributo.
- 3.2** In applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 gennaio 2008 (2008/C 14/02) il **tasso annuale di riferimento** massimo applicabile alle operazioni è corrispondente al **tasso base**¹ vigente al momento della determinazione di ammissione delle domande alle agevolazioni **umentato fino a 220 punti base**.
- 3.3** Ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il tasso finale applicabile all'operazione non potrà, in ogni caso, essere inferiore allo 0,50 per cento annuo.
- 3.4** La durata del piano di ammortamento dell'operazione può, su domanda del richiedente, essere di:
- 15 anni (più 2 anni di preammortamento)
 - 20 anni (più 2 anni di preammortamento)
 - 30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento).
- 3.5** Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:
- ✓ fino alla data di verifica della corretta attuazione del piano aziendale, sarà corrisposta all'ISMEA la rata di ammortamento calcolata, applicando il

¹ Il tasso base è consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

contributo in conto interessi nella misura del 60% dell'agevolazione concessa;

- ✓ in caso di esito positivo della verifica, dalla data di verifica stessa, sarà corrisposta all'ISMEA la rata calcolata, applicando il contributo in conto interessi nella misura del 100% dell'agevolazione e la prima rata in scadenza sarà ridotta in misura corrispondente alle maggiori somme in precedenza versate;
- ✓ in caso di esito negativo della verifica, dalla data di verifica stessa, il beneficiario sarà tenuto a pagare all'ISMEA la rata calcolata senza applicazione del contributo in conto interessi. La prima rata utile sarà di conseguenza aumentata in misura corrispondente alle minori somme in precedenza versate.

3.6 I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati con altri contributi provenienti da fonti di finanziamento nel rispetto dei massimali previsti all'art 18 del Regolamento (UE) n. 702/2014. Nel caso di società agricola, possono beneficiare del contributo due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità dell'azienda, fermo restando che l'ammontare del contributo resta contenuto nei limiti previsti dal precedente comma 3.1.

Art. 4

Requisiti soggettivi

4.1 La partecipazione al presente bando è riservata ai giovani che intendono insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti:

- a. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- b. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c. residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
- d. possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da almeno uno dei seguenti requisiti:
 - titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
 - titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;

- esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale;
- attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.

Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di adeguate capacità e competenze professionali, è ammesso alla partecipazione, a condizione che dichiari di impegnarsi ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni. Tale dichiarazione di impegno, da adempiersi a pena di decadenza dal contributo, deve essere indicata, **a pena di esclusione**, nel piano aziendale.

4.2 Ai fini della stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni, il soggetto richiedente dovrà insediarsi quale capo azienda in una **impresa individuale** che, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione della domanda alle agevolazioni, deve risultare, a **pena di decadenza**:

- a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
- b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- c. iscritta al regime previdenziale agricolo.

4.3. Nel caso di insediamento in società agricola, al momento della presentazione della domanda, **a pena di esclusione**, il soggetto richiedente deve risultarne socio e la società (di persone, capitali ovvero cooperative) deve risultare:

- a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
- b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- c. avere per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- d. recare la indicazione di "società agricola" nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
- e. non assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f. avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;

g. essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti.

4.4 Ai fini della stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione, **a pena di decadenza**, il soggetto richiedente deve iscriversi al regime previdenziale agricolo ed assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società medesima ed esercitare sulla stessa pieno potere decisionale per almeno cinque anni dalla data di stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni.

4.5 Lo statuto della società deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno, dalla data di ammissione alle agevolazioni e per tutta la vigenza dell'operazione fondiaria, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni ovvero tali da comportare l'insorgere di alcuno dei criteri di esclusione di cui al successivo articolo 5.

Art. 5

Cause di esclusione

5.1 Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i soggetti richiedenti:

- a. che, al momento della presentazione della domanda, risultano già insediati; ai sensi del regime di aiuto n. SA 40395, si considerano insediati i soggetti nei cui confronti ricorrono **tutte** le seguenti condizioni:
 - i. iscrizione al regime previdenziale agricolo;
 - ii. possesso di una partiva IVA nel settore agricolo;
 - iii. iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle imprese agricole;
 - iv. assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell'azienda agricola.
- b. che intendono insediarsi in imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- c. che intendono insediarsi in imprese destinatarie di un ordine di recupero di aiuti comunitari a seguito di una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (art. 1, paragrafo 5, Regolamento (UE) n. 702/2014);

- d. che intendono insediarsi in imprese nelle quali si era già insediato un altro giovane beneficiario del premio;
- e. che svolgono attività agromeccanica così come definita dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 99/2004);
- f. beneficiari di un premio di primo insediamento, ancorché non percepito al momento della presentazione della domanda;
- g. nei cui confronti risulta pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste all'art. 67 del medesimo decreto; l'esclusione opera se la pendenza del procedimento riguarda il soggetto richiedente e la società all'interno del quale si insedia²;
- h. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure dell'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la P.A; l'esclusione opera se la sentenza o il decreto riguarda il soggetto richiedente, la società all'interno della quale si insedia² e il venditore³;
- i. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure dell'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati in materia ambientale, in materia di immigrazione e in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; l'esclusione opera se la sentenza o il decreto riguarda il soggetto richiedente o la società all'interno della quale si insedia²;
- j. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; l'esclusione opera se la procedura o il procedimento riguarda il soggetto richiedente, la società all'interno del quale si insedia ed il venditore.

² In caso di insediamento in società agricola di persone l'esclusione opera, oltre che per il soggetto richiedente, per tutti i soci; in caso di insediamento in una società agricola di capitali, anche in forma cooperativa, l'esclusione opera, oltre che per il soggetto richiedente, per il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.

³ L'esclusione opera nei confronti di tutti i proprietari: nel caso di società di persone, nei confronti di tutti i soci; nel caso di società di capitali, anche in forma cooperativa, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.

5.2 Sono inoltre escluse dal presente bando le domande di partecipazione che hanno per oggetto:

- a. operazioni fondiari tra coniugi, anche separati, parenti ed affini entro il primo grado; l'esclusione opera anche qualora la sussistenza dei predetti rapporti di coniugio, parentela e affinità sia rilevata tra le parti acquirente/venditrice, ivi inclusi i soci e gli amministratori delle stesse;
- b. aziende agricole i cui terreni hanno già formato oggetto di operazioni fondiari realizzate da ISMEA, salvo che, al momento della presentazione della domanda, siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di pagamento dell'ultima rata di prezzo;
- c. aziende agricole sui cui terreni risultano trascritti pignoramenti immobiliari o atti di sequestro;
- d. aziende agricole sui cui terreni risultano iscritte ipoteche giudiziali;
- e. aziende agricole i cui terreni risultano gravati da uso civico o proprietà collettive;
- f. aziende agricole i cui terreni sono condotti da altra impresa agricola con contratti di affitto o comodato di durata residua, al momento della presentazione della domanda, superiore a 5 anni.

5.3 Sono altresì escluse dal presente bando le domande di partecipazione che hanno per oggetto:

- a. aziende agricole i cui terreni non sono in grado di assicurare la redditività dell'iniziativa nonché la sostenibilità finanziaria della stessa;
- b. aziende agricole sui cui terreni risultino iscritte ipoteche volontarie, il cui debito residuo superi il 60% del valore stimato da ISMEA;
- c. aziende agricole i cui terreni hanno un valore di stima, determinato in sede di sopralluogo, inferiore al 60% rispetto al prezzo indicato al momento della presentazione della domanda;
- d. aziende agricole i cui terreni evidenziano fenomeni di elevata frammentazione e polverizzazione fondiaria, con distanza tra i corpi aziendali che non consente un razionale ed economico utilizzo dei fattori della produzione;
- e. aziende agricole i cui terreni non presentano destinazione agricola ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, ed i cui fabbricati non dispongono del

- requisito di ruralità secondo la normativa vigente; l'esclusione opera limitatamente ai mappali catastali non in possesso dei requisiti indicati;
- f. aziende agricole che non garantiscano il rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale e di igiene, ambiente e benessere degli animali.

Art. 6

Modalità di Partecipazione

- 6.1** A **pena di esclusione**, la domanda di partecipazione deve essere presentata in forma telematica mediante il portale dedicato (<http://strumenti.ismea.it>) e compilata secondo le modalità indicate **nel portale**.
- 6.2** La domanda potrà essere presentata a partire dalle **ore 10,00** del giorno **11 aprile 2016**, data di apertura dello sportello telematico, fino alle **ore 12,00** del giorno **10 giugno 2016**.
- 6.3** La mancata presentazione della domanda nei termini predetti o la presentazione della domanda con modalità diverse da quella sopra indicata costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura.
- 6.4** A **pena di esclusione**, i soggetti richiedenti, o loro delegati, dovranno compilare e caricare sul portale dedicato quanto segue:
- a. **domanda di ammissione alle agevolazioni**, completa della documentazione indicata nell'allegato A) al presente Bando;
 - b. **descrizione della struttura fondiaria** con particolare riferimento all'ubicazione e alle caratteristiche territoriali;
 - c. **piano aziendale** che dimostri la sostenibilità economica, finanziaria e ambientale dell'intervento fondiario in relazione allo sviluppo dell'attività agricola, articolato su un periodo di almeno 5 anni. Il predetto piano aziendale deve comprendere, almeno:
 - i. la situazione iniziale dell'azienda agricola con particolare riferimento agli aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali, ai risultati economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato;

- ii. gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
- iii. i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse necessarie per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza.

6.5 Uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione. Nel caso di mancato rispetto di questa prescrizione, si procederà con la valutazione dei requisiti di ammissibilità esclusivamente della prima domanda pervenuta in relazione all'ordine cronologico indicato e pertanto saranno escluse tutte le domande presentate successivamente.

6.6 Analogamente, nel caso in cui più domande di partecipazione riguardino medesimi terreni, si procederà con la valutazione dei requisiti di ammissibilità esclusivamente della prima domanda pervenuta in relazione all'ordine cronologico indicato e pertanto saranno escluse tutte le domande presentate successivamente

6.7 Le dichiarazioni rese dai partecipanti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 saranno oggetto di verifica secondo le modalità e con le conseguenze previste dallo stesso DPR 445/2000. Le dichiarazioni non veritiere comporteranno **l'esclusione** del soggetto dalla presente procedura.

Art. 7

Limiti di finanziamento delle operazioni

7.1 Le operazioni fondiari del presente Bando si realizzano attraverso l'acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola e la sua successiva **vendita, con patto di riservato dominio**. Ad eccezione di quanto previsto dai successivi commi 7.2 e 7.3, l'importo richiesto per l'operazione, **a pena di esclusione**, deve essere compreso tra 250.000 euro (*soglia minima*) e 2.000.000 di euro (*soglia massima*).

7.2 Le agevolazioni previste dal presente possono essere richieste anche nel caso l'operazione fondiaria abbia un valore di stima **superiore a 2.000.000 di euro**.

In tali casi, l'operazione si realizza attraverso la concessione di un **mutuo ipotecario** di 2.000.000 di euro a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell'operazione per un valore pari al 120% del mutuo. La differenza tra il prezzo di vendita del terreno ed il mutuo erogato da ISMEA deve essere coperta dal richiedente con il ricorso a mezzi propri od indebitamento, ai fini della stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni.

7.3 Possono essere altresì presentate domande di ammissione alle agevolazioni per operazioni fondiari il cui importo richiesto è compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro, qualora si inseriscano in un contesto di arrotondamento fondiario. In tali casi, l'operazione è realizzata attraverso la concessione di un mutuo ipotecario a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell'operazione ovvero su altri beni e comunque fino alla concorrenza di valore del 120% del mutuo. L'arrotondamento fondiario deve essere dimostrato con terreni da condurre con contratti di affitto registrati di durata almeno di 15 anni e relativa assunzione del fascicolo aziendale, da formalizzare prima della stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni.

Art. 8

Valutazione di ammissibilità, Istruttoria e Concessione delle agevolazioni

8.1 In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l'esame delle domande di partecipazione e la eventuale ammissione alle agevolazioni sono effettuate, per ciascun lotto, secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'art. 1 del presente bando.

Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione faranno fede la data e l'ora di presentazione telematica delle domande quali risultanti dal protocollo informatico automatizzato dell'ISMEA.

8.2 Valutazione di ammissibilità delle domande di partecipazione all'istruttoria

Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande come indicato all'art. 6.2 del presente Bando, ISMEA verifica l'ammissibilità delle domande di

partecipazione all'istruttoria. La *verifica di ammissibilità* all'istruttoria delle domande è finalizzata a verificare:

- a. la regolarità della presentazione della domanda di partecipazione;
- b. la presenza sul portale di tutti i documenti indicati nell'allegato A al presente Bando;
- c. il possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai precedenti articoli 4.1 e 4.3., 5.1. e 5.2. e 7 del presente Bando.

In considerazione del decisivo rilievo attribuito all'ordine cronologico di presentazione delle domande ai fini della formazione della graduatoria e della ammissione alle agevolazioni, il difetto di anche uno solo dei documenti o dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'automatica inammissibilità della domanda, anche ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

A seguito delle verifiche effettuate, è redatta la graduatoria per ciascun lotto contenente l'elenco delle domande ammesse all'istruttoria finanziabili, l'elenco delle domande ammesse all'istruttoria non finanziabili e l'elenco di quelle non ammesse. Tale graduatoria è oggetto di pubblicazione sul sito internet www.ismea.it, nella sezione dedicata al presente Bando.

Anche in considerazione del fatto che l'eventuale successivo scorrimento della graduatoria costituisce facoltà insindacabile dell'ISMEA, dalla data di pubblicazione della graduatoria contenente l'elenco delle domande ammesse all'istruttoria finanziabili, l'elenco delle domande ammesse all'istruttoria non finanziabili e l'elenco di quelle non ammesse decorre il termine di decadenza per la proposizione delle eventuali impugnazioni avverso le risultanze della predetta graduatoria.

8.3 Istruttoria

L'*istruttoria* delle domande finanziabili è finalizzata:

- a. al controllo del contenuto delle informazioni fornite dal richiedente e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione;
- b. alla verifica della sostenibilità economica, finanziaria ed ambientale del piano aziendale;

- c. alla verifica della congruità del valore del terreno oggetto dell'operazione fondiaria così come dichiarato in sede di domanda di partecipazione;
- d. all'esame degli atti di provenienza dei terreni oggetto dell'operazione.

In questa fase, è disposto ai fini della valutazione del fondo, il sopralluogo.

Nel corso del sopralluogo saranno accertati:

- a. lo stato dei luoghi ed il valore del fondo oggetto dell'intervento;
- b. i valori necessari alla verifica del piano aziendale fornito in fase di domanda di accesso delle agevolazioni;
- c. la coerenza e la rispondenza delle informazioni comunicate in sede di domanda di accesso alle agevolazioni.

Nella presente fase, ISMEA oltre all'invio del plico cartaceo contenente tutta la documentazione già telematicamente caricata sul portale, può richiedere chiarimenti e integrazioni assegnando al richiedente un termine perentorio di 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è esclusa dalla procedura. Ogni comunicazione sarà inoltrata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda.

All'esito del sopralluogo, ISMEA aggiorna le informazioni disponibili, determina il valore del fondo e delle agevolazioni concedibili, conclude la fase di valutazione delle domande di accesso alle agevolazioni e le sottopone al parere della Commissione Tecnica Consultiva (CTC).

8.4 Concessioni delle agevolazioni

Ferme le risultanze della graduatoria di cui al paragrafo 8.1., con determinazione del Direttore Generale è approvata la graduatoria finale contenente l'elenco delle domande ammesse alle agevolazioni e delle domande non ammesse alle agevolazioni.

Le graduatorie così approvate sono oggetto di pubblicazione sul sito internet www.ismea.it, nella sezione dedicata al presente Bando.

Eventuali scorrimenti della graduatoria finale possono essere disposti, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, con apposito provvedimento direttoriale. Lo scorrimento costituisce facoltà insindacabile dell'ISMEA.

La concessione individuale delle agevolazioni è comunque subordinata a:

- rimborso spese istruttoria;
- sottoscrizione delle polizze assicurative;
- esito positivo dell'istruttoria contrattuale.

Art. 9

Disposizioni finali, informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali

- 9.1** Il presente bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e integralmente sul sito istituzionale **www.ismea.it.**, sezione dedicata *Start up e sviluppo d'impresa – Primo insediamento*. In tale sezione sarà pubblicata ogni decisione relativa al presente bando, incluse le determinazioni di approvazione delle graduatorie e quelle relative agli eventuali scorrimenti che l'ISMEA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di disporre in caso di risorse finanziarie disponibili.
- 9.2** I chiarimenti sulla presente procedura di Bando potranno essere richiesti **esclusivamente per iscritto ed entro il 3 giugno 2016** al seguente indirizzo di posta elettronica: bandoprimoinsediamento@ismae.it. Le risposte saranno pubblicate nella pagina del sito istituzionale www.ismea.it, dedicata al presente Bando, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta.
- 9.3** I dati personali forniti in esecuzione del presente Bando sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., anche in formato elettronico presso l'Istituto, per la gestione della procedura a sportello e per gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il *Dirigente della Direzione Creazione di Impresa, Dott. Giovanni Razeto* (recapiti 06.85568 441).

9.4 Tutta la documentazione deve essere prodotta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 e deve essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

9.5 La presentazione della domanda implica accettazione da parte del soggetto richiedente di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Bando.

9.6 ISMEA si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento il presente Bando e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Ente.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento, è il *Dirigente della Direzione Creazione di Impresa, Dott. Giovanni Razeto* (recapiti 06.85568 441).

9.7 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, via Flaminia 189 - 00196 Roma. Termini per il ricorso: 60 giorni.

Art. 10

Rinvio

10.1 Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Bando, si rinvia a quanto previsto dai "Criteri per l'attuazione del regime d'aiuto denominato Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura" approvati con delibera del 30 marzo 2016, n. 11 e pubblicati sul sito istituzionale di ISMEA.

Il Direttore Generale
Dott. Raffaele Borriello

Allegato:

- ALLEGATO A

L'avviso di bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 40 dell'8 aprile 2016.

Bando per l'Insediamento di Giovani in Agricoltura

ALLEGATO A

La documentazione richiesta in allegato alla domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in forma telematica mediante il portale dedicato (<http://strumenti.ismea.it>) e compilata secondo le modalità indicate nel portale.

Di seguito si riportano i documenti da allegare, **a pena di esclusione**, alla domanda di partecipazione al bando.

Soggetto richiedente:

- 1) **Domanda di acquisto** sottoscritta dal soggetto richiedente/legale rappresentante;
- 2) **Documento d'identità**¹ in corso di validità e del **codice fiscale**¹;
- 3) Visura della **centrale rischi rilasciata dalla BANCA D'ITALIA**¹ rilevata da non più di tre mesi dalla data di presentazione della domanda e contenente le rilevazioni degli ultimi 6 mesi;
- 4) Autocertificazione:
 - **antimafia**;
 - **familiari** conviventi e coniuge non separato, anche se non convivente, ai sensi dell'art. 85 comma 3 del D. Lgs. 159/2011¹;
 - **carichi pendenti** penali¹;
 - **casellario giudiziale**¹;
 - **del certificato di iscrizione alla CCIAA della Società dal quale risultino** (in caso di insediamento in società agricola):
 - il Consiglio di Amministrazione e il rappresentante legale della società;
 - se la ditta negli ultimi cinque anni risulta sottoposta o meno a fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato preventivo o amministrazione controllata;
- 5) Copia dell'**Atto costitutivo** e dello **Statuto societario** (in caso di insediamento in società agricola);
- 6) **Delibera** dell'organo societario per l'acquisto terreni da Ismea (in caso di insediamento in società agricola); **Delega** (in caso di presentazione della domanda da parte di soggetto diverso dal soggetto richiedente, ovvero **Dichiarazione delle modalità di comunicazione** con indicazione di mail PEC (nel caso di presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente).

¹ I documenti/autocertificazioni devono riferirsi:

- i. per le ditte individuali, a tutti i proprietari;
- ii. per le società di persone, a tutti i soci;
- iii. per le società di capitale anche in forma cooperativa, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.

Riferiti alla parte venditrice:

- 1) **Offerta di vendita** sottoscritta dal soggetto venditore (nel caso di compravendita con patto di riservato dominio) oppure **Consenso alla vendita** (nel caso di acquisto con mutuo Ismea);
- 2) **Relazione notarile ventennale** degli immobili con specifica indicazione se gli stessi sono stati oggetto di intervento da parte di Ismea o di Enti di Sviluppo²;
- 3) **Documentazione tecnica**
 - Certificato di **destinazione urbanistica** in corso di validità³;
 - **Visure catastali** aggiornate;
 - **Estratto di mappa catastale d'insieme** aggiornato;
 - **Planimetria d'insieme** aziendale idonea a descrivere il fondo e l'uso del suolo;
 - **Piante catastali** degli edifici/manufatti/vasche e altre strutture/opere presenti sul fondo (ovvero dichiarazione attestante l'assenza delle predette opere)⁴;
 - Certificazione, rilasciata dall'organo competente attestante il **diritto di prelievo di acqua** per uso irriguo da fonti idriche a servizio del fondo (ovvero dichiarazione di assenza di fonte di attingimento idrico per uso irriguo)⁵;
 - Relazione asseverata a firma di un professionista abilitato, corredata di copia degli atti amministrativi, attestante la **conformità alle norme urbanistiche** vigenti dei fabbricati e delle altre opere presenti sul fondo (ovvero dichiarazione attestante l'assenza di fabbricati/manufatti);
- 4) Visura della **centrale rischi rilasciata dalla BANCA D'ITALIA** rilevata da non più di tre mesi dalla data di presentazione della domanda e contenente le rilevazioni degli ultimi 6 mesi;
- 5) **Documento d'identità**¹ in corso di validità e del **codice fiscale**¹;
- 6) Autocertificazione:
 - a. **carichi pendenti** penali¹;
 - b. **casellario giudiziale**¹;
 - c. **certificato di iscrizione alla CCIAA** della società dal quale risultino (in caso di vendita da parte di società):
 - il Consiglio di Amministrazione e il rappresentante legale della società;
 - se la ditta negli ultimi cinque anni risulta sottoposta o meno a fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato preventivo o amministrazione controllata;
- 7) Copia dell'**Atto costitutivo e Statuto societario** (in caso di vendita da parte di società);
- 8) **Delibera** dell'organo societario alla vendita dei terreni a Ismea (in caso di vendita da parte di società).

² In caso di **ipoteche** volontarie iscritte sul fondo, certificazione bancaria attestante il debito residuo del mutuo per il quale è stata accesa ipoteca;

³ Nel caso di terreni ricadenti in sottozona E o zona soggetta a vincolo, è necessario che il certificato sia corredato delle norme tecniche di attuazione;

⁴ In caso di edifici/manufatti/vasche e altre strutture/opere presenti sul fondo, non soggetti ad obbligo di accatastamento o non accatastati è necessario produrre **planimetrie** debitamente quotate;

⁵ In caso di pozzo, **prova di portata aggiornata**; in caso di Consorzio di Bonifica certificazione attestante la regolarità contributiva nel **pagamento degli oneri consortili**; in caso di condominio irriguo **disciplinare di attingimento** sottoscritto dai proprietari;